



CO-nessioni CO-produzioni CO-laborazione CO-ilegamenti CO-ndivisione CO-operazione
CO-programmazione CO-progettazione CO-ntaminazioni CO-struzione condivisa
www.co-blu.it - blu@co-blu.it

Amministrazione collaborativa

**Strumenti amministrativi basati
sul principio di collaborazione**

1

Unità 1 – Le basi degli strumenti amministrativi collaborativi

Il principio di collaborazione non si basa su logiche derogatorie o sull'allentamento dei principi generali (trasparenza, vantaggio per la PA, ecc.) che governano le relazioni della PA con altri soggetti; al contrario realizza tali principi sostituendo agli strumenti competitivi gli strumenti collaborativi

2

I principi generali della PA nel rapporto con terzi

La PA nel relazionarsi con altri soggetti si ispira ad alcuni principi consolidati quali:

- Vantaggio per la pubblica amministrazione (economicità, efficacia)
- Equità nel trattamento dei soggetti terzi (imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, non discriminazione)



www.co-blu.it

3

Competizione

Generalmente si considera che questi principi vengono realizzati attraverso strumenti di competizione e cioè:

- Competizione / concorrenza tra potenziali prestatori di un servizio, nell'ipotesi che ciò selezioni il
 - servizio più conveniente
 - dia a tutte le imprese la possibilità di accedere al mercato
- Rapporto di controinteresse - nella correttezza e lealtà - tra amministrazione e soggetti privati potenziali prestatori di un servizio (PA realizza e garantisce il beneficio pubblico, prestatori perseguono legittimi interessi privati)

Ma...

- Non vi è necessariamente un legame tra i principi generali e principio di competizione. La competizione è solo una delle strade, non sempre la più adeguata per realizzare i principi generali cui la PA deve ispirarsi



www.co-blu.it

4

Collaborazione: non si tratta di derogare...

Le soluzioni collaborative non nascono come deroga o «zona franca» rispetto ai principi generali, ma li realizzano attraverso strumenti diversi:

- La pubblica amministrazione e i soggetti della società civile si riconoscono reciprocamente per un'identica finalità di interesse generale, non quindi come soggetti contro interessati
- I soggetti della società civile si considerano non come concorrenti ma come alleati e partner per realizzare insieme alla pubblica amministrazione una finalità condivisa

5

Gli strumenti collaborativi non sono...

- Strumenti per semplificare le procedure di gara
- Scelte *border line* per aggirare i vincoli procedurali richiesti dalle normative sulle gare
- Un modo diverso e più semplice per fare gli appalti
- Strumenti applicabili sempre e comunque

6

Gli strumenti collaborativi

- Sono frutto di una concezione diversa della società civile e dei fondamenti delle relazioni che la PA instaura con essa
- Si accompagnano a percorsi partecipativi
- Sono strumenti amministrativi da utilizzare in coerenza con i principi generali sui rapporti tra PA e soggetti terzi e in quanto tali pienamente coerenti con le normative vigenti
- Sono in buona parte strumenti consolidati, che vantano molteplici riferimenti sia a livello di normative regionali che di prassi di enti locali

7

Perché «strumenti collaborativi»?

... e non ad esempio «co-progettazione»?

Perché la co-progettazione, in senso tecnico, è uno dei possibili strumenti collaborativi

Non vi è un singolo strumento collaborativo, ma una famiglia di strumenti diversi tra loro per fondamento e tipo di utilizzo

8

Due armadi

Riferimenti normativi

Tipo di strumenti

Intento della PA

Basati sulla competizione

Acquistare da un fornitore un servizio alle migliori condizioni di mercato

Basati sulla collaborazione

Promuovere un concorso di risorse tra soggetti con finalità analoghe per realizzare un obiettivo condiviso

www.co-blu.it

9

Dentro gli armadi

	Affidamento di beni e servizi	Sostegno sussidiario alle iniziative dei cittadini
A cosa serve	Ad acquisire servizi, forniture, lavoro e opere (D.Lgs. 50/2016)	A sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli (...) di coesione e protezione sociale (D.Lgs 117/2017)
Fondamento normativo rispetto alle procedure da adottare	D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti)	Legge 241/1990 + eventuale legislazione regionale + regolamenti comunali
Principi generali rispetto alle procedure	economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità	economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
Chi procede	La pubblica amministrazione	La pubblica amministrazione; ciò può avvenire anche a seguito di istanza da parte di un soggetto non pubblico, che viene valutata e, dove ritenuto opportuno, viene assunta dalla PA
Cosa avviene	Le imprese in possesso dei requisiti di partecipazione presentano la propria offerta, una commissione aggiudicatrice valuta quale di esse sia migliore e affida a questa la commessa	I soggetti ammessi alla coprogettazione e l'amministrazione procedente iniziano un dialogo teso ad individuare in tutto il partenariato le soluzioni migliori e le risorse per realizzarle,
Trasparenza	Hanno titolo di accedere alla documentazione tutti i soggetti che rivestono un interesse legittimo rispetto all'affidamento, tipicamente un concorrente	Hanno diritto ad accedere alla documentazione tutti i cittadini
Come si conclude	Con l'aggiudicazione ad uno dei concorrenti	Con un accordo che coinvolge amministrazione procedente e partner e che auspicabilmente integra e valorizza, a seguito di un esito consensuale, una pluralità di contributi e risorse apportate. Ciò non esclude, ove l'accordo non sia raggiunto, che l'amministrazione procedente individui di propria iniziativa la proposta o le proposte operative che meglio traducono l'esito della coprogettazione.

www.co-blu.it

10

Unità 2 – Perché usare strumenti collaborativi?

Perché ha senso considerare gli strumenti collaborativi e quali sono le famiglie di strumenti collaborativi

11

Strumenti collaborativi: perché?

- La 328/2000 si riferisce «sistema integrato di servizi e interventi» che implica un insieme di attori che cooperano per una finalità comune
- Questa impostazione è ulteriormente rafforzata oggi dal Codice del Terzo settore che aggiunge un elemento distintivo riferito agli Enti di Terzo settore come partner della PA in tutti i settori di interesse generale
- La logica collaborativa è ben radicata nella cultura dei servizi, anche se spesso non vengono utilizzati strumenti amministrativi coerenti (si tenta cioè di costruire collaborazione a partire da competizione e rapporti di controinteresse tra EAPP e TS)
- La logica dei servizi generalmente è quella di sviluppare e integrare tra loro le risorse del territorio al fine di metterle a disposizione della cittadinanza, non di sceglierne una facendo deperire le altre

Cultura dei servizi

+

Natura degli Enti di Terzo settore

12

Senza strumenti collaborativi

- In una logica di competizione, il Terzo settore tende a essere meno attivo nella produzione di idee e lettura dei bisogni e ad «aspettare la gara»
- Il Terzo settore enfatizza gli elementi di prestazione professionale a discapito di quelli di relazione e attivazione del territorio («fa il fornitore»)
- Le collaborazioni tra enti di terzo settore assumono la forma di «cartelli» per bloccare il mercato e non alleanze allargate per includere nuove risorse
- Terzo settore produttivo e Terzo settore comunitario tendono a non integrarsi

13

Alla ricerca di soluzioni

- Cultura collaborativa associata a poca familiarità con gli strumenti amministrativi collaborativi producono tentativi inconfessabili di «addomesticare» il mercato («tanto poi la gara la vincete voi!»)
- Questa soluzione è solo apparentemente più semplice: censurabile da un punto di vista legale e spesso inefficace a contrastare gli effetti negativi della competizione
- Se la logica è autenticamente collaborativa, è opportuno utilizzare coerentemente strumenti amministrativi collaborativi

14

Strumenti collaborativi sempre?

- Vi sono ottimi motivi per diffondere quanto più possibile l'uso di strumenti collaborativi, perché coerente con le logiche reali dei servizi,
- ma**
- se invece la logica reale del rapporto è competitiva...
 - Se EAPP ritiene che l'interesse pubblico sia acquistare una prestazione professionale ben definita alle migliori condizioni di mercato
 - ... gli strumenti collaborativi non sono una scorciatoia per fare le gare in modo più semplice (meglio un appalto ben fatto)!

15

Gli strumenti collaborativi sono impegnativi!

Richiedono:


- Una volontà autentica di condivisione di responsabilità e poteri
- Il reciproco riconoscimento tra i vari attori come soggetti mossi dalle stesse finalità
- La disponibilità a ridiscutere posizionamenti e assetti consolidati
- La disponibilità ad impegnarsi in percorsi di costruzione partecipata
- Una naturale spinta all'innovazione
- Talvolta, di assumersi moderati rischi connessi al fatto di seguire strade meno frequentate

16

Sono quindi coerenti con questo impianto

- Normative quadro regionali che definiscono caratteristiche e modalità di utilizzo degli strumenti collaborativi
- Protocolli di intesa tra enti pubblici e terzo settore che impegnano i soggetti ad agire per una finalità comune
- Percorsi partecipati di co-programmazione, tavoli di lavoro comuni tra enti pubblici e terzo settore
- Regolamenti comunali che disciplinano le forme collaborative
- ...

Non si tratta di passaggi necessari, la cui mancanza impedisce di procedere con l'utilizzo di strumenti collaborativi, ma di conseguenze logiche delle relazioni collaborative, che generalmente tendono ad accompagnare e rafforzare i singoli strumenti amministrativi collaborativi



www.co-blu.it

17

Un esempio: il Regolamento di Ferrara






www.co-blu.it

18

Esempi di normative regionali

ENTE	DISCIPLINA DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE	
Strumenti di regolamentazione attuativi	ENTE	DISCIPLINA DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE
REGIONE EMILIA-ROMBAGNA Legge regionale n. 2 del 12 marzo 2002 "Misure per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"	Lo strumento politico strategico di riferimento è il "Patto di collaborazione" provinciale Legge regionale 3 novembre 2006 n. 22 "Misure per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"	La coprogettazione è prevista all'interno delle procedure per il conferimento a soggetti del terzo settore della gestione delle funzioni di produzione ed erogazione di servizi sociali attraverso gli strumenti della conciliazione e dell'accordo procedimentale sportivo di provvedimento. Con il Piano di Zona e con gli altri atti locali di programmazione e regolamentazione della attività dei servizi alla persona, gli enti pubblici individuano i servizi per i quali intendono procedere, attraverso attività di consultazione e coprogettazione, alla "costituzione" della titolareità dei servizi ai soggetti sociali mediante la concessione o accordo procedimentale. La procedura è esecutiva pubblica per il conferimento della titolareità dei servizi con accordi procedimentali amministrativi preventivi in negoziati. a. invita a formulare proposte di collaborazione; b. verifica la validazione delle dichiarazioni di interesse alla gestione dei servizi o alla erogazione dei interventi, nel caso in cui si siano già dichiarati di interesse, viene sollecitato un possibile accordo tra i collaboratori o tra il collaboratore e il beneficiario del servizio; c. nel caso in cui non sia possibile concordare un unico progetto complessivo, le disponibilità dei diversi soggetti sociali coinvolti, l'ente procede all'affidamento dei servizi. In primo secondo il ordine del grado di coinvolgimento del privato nel rapporto di collaborazione, partecipazione gratuita, partecipazione volontaria, partecipazione con risorse proprie, ecc.), in subordine secondo il criterio del progetto, la forma economicamente più vantaggiosa. e. si procede ad avviso alla titolarità dell'accordo procedimentale.
REGIONE PIEMONTE Deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 22 maggio 2006 "Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore"	Deliberazione della Giunta regionale n. 10 dicembre 2007 n. 4160 del d. g. n. n. 3 novembre 2006, n. 22 - "Valutazione della modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali e la modalità di approvazione delle convenzioni tipo"	La istruttoria pubblica di coprogettazione può essere svolta in un accordo di collaborazione tra cui l'azione non consiste nell'affidamento di servizi a terzi, ma nell'attivazione di forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato sociale mediante mezzi in comune di natura tra i due soggetti, in cui il rapporto di collaborazione è di natura procedimentale. Il soggetto del terzo settore è chiamato a operare non solo in termini di merito rispetto ai servizi, ma ad intervenire in modo attivo già nelle fasi di programmazione e progettuali, con risorse proprie e risorse proprie che vengono interamente rimborsate.
REGIONE PUGLIA Regolamento regionale 10 gennaio 2002, n. 4 "Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato di servizi sociali per la disabilità, il benessere delle donne e degli anziani di Puglia"	Deliberazione della Giunta regionale n. 1032 dell'8 giugno 2011 "Messa di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dall'articolo 28, comma 5, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6"	La istruttoria pubblica di coprogettazione può essere svolta in un accordo di collaborazione tra cui l'azione non consiste nell'affidamento di servizi a terzi, ma nell'attivazione di forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato sociale mediante mezzi in comune di natura tra i due soggetti, in cui il rapporto di collaborazione è di natura procedimentale. Il soggetto del terzo settore è chiamato a operare non solo in termini di merito rispetto ai servizi, ma ad intervenire in modo attivo già nelle fasi di programmazione e progettuali, con risorse proprie e risorse proprie che vengono interamente rimborsate.
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato di servizi sociali per la disabilità, il benessere delle donne e degli anziani di Puglia"	Deliberazione della Giunta regionale n. 1032 dell'8 giugno 2011 "Messa di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dall'articolo 28, comma 5, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6"	La istruttoria pubblica di coprogettazione può essere svolta in un accordo di collaborazione tra cui l'azione non consiste nell'affidamento di servizi a terzi, ma nell'attivazione di forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato sociale mediante mezzi in comune di natura tra i due soggetti, in cui il rapporto di collaborazione è di natura procedimentale. Il soggetto del terzo settore è chiamato a operare non solo in termini di merito rispetto ai servizi, ma ad intervenire in modo attivo già nelle fasi di programmazione e progettuali, con risorse proprie e risorse proprie che vengono interamente rimborsate.




www.co-blu.it

19

Le famiglie di strumenti collaborativi

- Esamineremo di seguito tre famiglie di strumenti collaborativi:
 - Istruttorie di coprogettazione ex 328/2000 e dpcm 30/3/2001
 - Forme pattizie
 - Coprogrammazione e coprogettazione ex 117/2017 art. 55
- Non sono le uniche famiglie (es. Lecco => società mista impresa sociale; Brescia => accreditamento)
- Si è scelto di proporre due strumenti consolidati e uno di più recente istituzione comune già con esempi di applicazione
- Non si sono scelti strumenti «di frontiera», ma meccanismi amministrativi non troppo complessi perché è necessario avere energie da investire anche sulla creazione di relazioni collaborative



www.co-blu.it

20

Almeno 10 Regioni italiane si sono dotate di atti che disciplinano uno o più strumenti amministrativi collaborativi

Le tre famiglie esaminate

Strumento	Fondamenti	Limiti di utilizzo
1. Istruttorie di co-progettazione basate su 328/2000 e sull'Atto di indirizzo sui rapporti tra enti pubblici e terzo settore (dpcm 30/3/2001, art. 7) per «interventi innovativi e sperimentali»	Sperimentalità e innovatività dell'intervento	Non utilizzabile se l'intervento è consolidato
2. Strumenti basati sul sostegno sussidiario di iniziative realizzate dalla società civile (es. patti di sussidiarietà)	Autonomia della società civile nel realizzare gli interventi con risorse proprie	Non utilizzabile se le risorse sono tutte o in grande prevalenza della PA
3. Possibili nuovi strumenti basati su identità di finalità e mission tra enti pubblici e Terzo settore (art. 55, d.lgs 117/2017)	Natura «pubblicitica» della mission del Terzo settore analoga a quella della PA	-

21

Al di là degli strumenti

- La scelta degli strumenti può dipendere da diversi fattori: finalità, cultura amministrativa, condizioni locali, ecc.
- Questi strumenti condividono una cultura della collaborazione che, al di là del punto di partenza utilizzato, porta a sviluppare relazioni collaborative: non si tratta di «fare un bando» ma di suscitare un cambiamento culturale e di relazioni territoriali
- Di conseguenza, molto spesso finalità e soluzioni adottate, sebbene si basino su uno specifico strumento, contengono in misura maggiore o minore anche elementi desunti da altri, come apparirà chiaro negli esempi di seguito proposti

22

Cosa hanno in comune gli strumenti collaborativi...

... E in cosa questi elementi comuni li differenziano dagli strumenti competitivi

	Affidamenti	Coprogettazione
Finalità	Affidare a un soggetto terzo la realizzazione di un intervento o servizio	Coinvolgere uno o più soggetti terzi in un processo di definizione concertata del progetto di un intervento o servizio per la sua realizzazione in partnership con l'ente pubblico.
Quando l'ente pubblico procede	A valle della definizione dell'intervento o servizio oggetto di affidamento	Dopo la definizione di priorità generali, ma prima della definizione dell'intervento o servizio da realizzare
Quanti soggetti di terzo settore sono coinvolti	Di norma, un soggetto individualizzato come esecutore	Auspiciabilmente, un gruppo di soggetti che si mettono in rete tra loro; la scelta di un soggetto unico avviene se tale processo non va a buon fine
Tipo di rapporto con il/i soggetto/i prescelto/i	Contratto di affidamento con corrispettivo economico in cambio di prestazioni contrattualizzate	Strumento pattizio in cui pubblica amministrazione e soggetti di terzo settore definiscono ruolo e impegni, economici e non, di ciascuno, per il raggiungimento del fine comune
Trasparenza – Evidenza pubblica	Nell'indicazione ed effettuazione della procedura di gara	Nella chiamata a tutti i soggetti disponibili e prendere parte al processo di coprogettazione e di produzione di servizi e interventi

23

Unità 3 – La co-progettazione

Basata sul DPCP 30/3/2001, art. 7, prevede istruttorie di co-progettazione per realizzare interventi innovativi e sperimentali

24

Caratteristiche

- Strumento settoriale: basato sull'art. 7 del DPCM 30/3/2001 applicativo della legge 328/2000, si applica agli affidamenti di servizi di welfare
- Strumento consolidato e legittimato:
 - ANAC lo riconosce e lo cita esplicitamente ([deliberazione 32 del 30/3/2016](#), pag. 10)
 - Molte Leggi regionali disciplinano la co-progettazione
- È destinato a interventi innovativi e sperimentali, nella logica che l'interesse pubblico richieda uno specifico percorso di approfondimento per meglio rispondere ad esigenze ancora non consolidate


Su cosa è fondata

- La co-progettazione 328/2000 è fondata su innovatività dell'intervento, dunque non può essere utilizzata ad es. su un affidamento che si rinnova con un medesimo bando più volte
- Per utilizzarla su un servizio «non nuovo» va argomentata la modifica dei bisogni o del contesto che lo rende, di fatto, «nuovo»
- Non richiede (a differenza del coinvolgimento nella programmazione) che i partner di terzo settore «contribuiscano con proprie risorse» alla realizzazione del servizio => non è necessario richiedere di co-finanziare l'intervento
- Nasce da una lettura del bisogno da parte della P.A., che dunque assume l'iniziativa di rispondervi; ma, data la novità del bisogno o del tipo di risposta, la P.A. ritiene utile promuovere accogliere i contributi di più soggetti

Il procedimento

- Pubblicazione di un avviso con cui si rende nota la volontà di procedere alla coprogettazione, con indicazione dei criteri e le modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi;
- individuazione del soggetto o dei soggetti partner dell'ente mediante una selezione volta a valutare i seguenti aspetti:
 - possesso dei requisiti di ordine generale tecnici, professionali e sociali (tra cui l'esperienza maturata);
 - caratteristiche della proposta progettuale;
- avvio dell'attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato inizialmente;
- stipula della convenzione.

Dove si colloca la co-progettazione



Continuità / discontinuità della procedura

- È legittimo, a patto che ciò sia esplicitato in fase di bando, che i soggetti selezionati per co-progettare siano per ciò stesso coloro che realizzano di fatto il servizio;
- Spesso leggi e regolamenti prevedono un'ulteriore selezione per gli esecutori del servizio solo nel caso non si consegua un accordo sul «chi fa cosa» tra i soggetti di TS che hanno partecipato alla co-progettazione;
- *N.b.: diverso dalla co-programmazione fondata sulla 328/2000, dove la partecipazione al tavolo del piano di zona non può avere come esito diretto l'affidamento della gestione dei servizi*

29

Esempio: Brescia

Bando di indizione di un'istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla **coprogettazione e gestione** del «servizio di sostegno alle famiglie con minori mediante interventi educativi integrati con le fasi valutative multidimensionali»

(Servizio attivo dal 2015)

- È una procedura ad evidenza pubblica
- Nasce dalla volontà del Comune di dare risposta ad un problema che richiede soluzioni innovative
- È basato sull'art. 7 del DPCM 30/3/2001 oltre che sulle normative regionali

30

Brescia: le tre fasi.




- Fase A) individuazione dei partner
- Fase B) definizione del progetto definitivo
- Fase C) stipula della convenzione

31

Fase A) - Individuazione dei partner

- Pubblicazione del bando
- Verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionali nonché della capacità economica/finanziaria;
- Valutazione, da parte di una commissione tecnica, delle proposte progettuali preliminari, con definizione di una soglia minima (70 su 100) per l'ammissione alla fase successiva
- Individuazione del soggetto o dei soggetti con cui si procederà alla fase B della procedura

32



Unità 4 – Gli strumenti collaborativi pattizi

Aspetti generali

Caso a – I patti di sussidiarietà della Regione Liguria

Caso b – I patti di collaborazione e i Regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni

Caratteristiche

- L'amministrazione riconosce l'identità di finalità tra sé e il terzo settore e quindi ne riconosce le caratteristiche pubblicistiche (persegue l'interesse generale come una pubblica amministrazione anche se è soggetto privato)
- L'amministrazione riconosce e valorizza iniziative realizzate in autonomia da parte di organizzazioni di terzo settore
- Tali iniziative possono entrare (auspicabilmente entrano) in sinergia con le programmazione degli interventi della pubblica amministrazione
- A fronte di ciò l'amministrazione prevede forme di sostegno per le iniziative del Terzo settore

37

Su cosa sono fondati

- Questi strumenti collaborativi si fondano sul riconoscimento di autonome iniziative della società civile che, a giudizio dell'amministrazione, rispondono ad un interesse generale
- Liberamente, i soggetti che le agiscono sono disponibili a coordinare e a sviluppare le azioni in modo sinergico con le strategie degli enti locali (potrebbero non farlo e l'intervento, magari in forma ridotta, esisterebbe lo stesso!)
- Non viene acquistato un servizio, viene potenziata e inclusa nelle strategie pubbliche in una logica sussidiaria un'azione già di per sé esistente o comunque realizzabile dai proponenti
- I proponenti coincidono con le risorse che possono essere attivate sul territorio su un certo tema: non escludono «potenziali concorrenti» ma includono tutto ciò che può essere funzionale alla realizzazione dell'obiettivo

38

Esemplificando... 1

- Situazione: Una mensa, un centro di ascolto e un'attività di distribuzione di derrate alimentari per indigenti gestite da organizzazioni di volontariato operano in modo integrato con una cooperativa B e con una cooperativa A che gestisce percorsi di risocializzazione
- Questo aggregato si propone di operare congiuntamente sviluppando un progetto per il reinserimento dei destinatari del REI
- L'Ente gestore a sua volta reputa interessante entrare in sinergia con questi soggetti per offrire i loro interventi ai destinatari del REI che necessitano di un progetto sociale
- I soggetti di terzo settore sono disponibili e interessati a lavorare insieme al soggetto pubblico

39

Esemplificando... 2

- Non ha senso «mettere in appalto» la mensa e la distribuzione di derrate alimentari gestite dai volontari o la cooperativa sociale B: esistono e operano autonomamente
- EP e aggregazione di terzo settore potrebbero ciascuno liberamente continuare a portare avanti le proprie azioni: TS da una parte, servizio sociale a gestire il REI dall'altra; oppure possono ritenere reciprocamente utile entrare in sinergia e sviluppare un percorso pattizio

40

Esemplificando... 3

La co-progettazione è tra «pari» che riconoscono il beneficio reciproco della collaborazione per realizzare un obiettivo comune e pertanto accettano ad esempio di:

- TS accetta di integrare anche altre risorse del territorio inizialmente non presenti e di agire in sinergia con i servizi sociali
- EP sostiene economicamente il TS e mette a disposizione spazi pubblici per le attività
- a fronte di ciò vi è l'impegno di TS a realizzare le azioni concordate e prima frutto di mera autonoma disponibilità

Ciò che è oggetto di «patto» riguarda la libera scelta di soggetti pubblici e privati di entrare in sinergia condividendo risorse e strategie

41

Fonti normative generali

- Art. 118 Costituzione: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.»
- Art. 3 - 267/2000: «I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.»
- Art. 11 - 241/1990: «l'amministrazione procedente può concludere... nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo»

42

Il procedimento

- L'iniziativa generalmente parte da una proposta di un aggregato ampio e inclusivo di organizzazioni della società civile
- La PA, laddove ravvisi che tale iniziativa possa essere utile inclusa nelle proprie strategie di intervento, dà a ciò evidenza pubblica invitando chi fosse interessato contribuire entro il partenariato proponente
- Parte un processo di co-progettazione che affina la sinergia tra iniziative dell'aggregazione di terzo settore e strategie pubbliche
- Il soggetto pubblico può contribuire al finanziamento del progetto che risulta da questo processo

43

Unità 4a - I patti di sussidiarietà della Regione Liguria

44

I patti di sussidiarietà della Regione Liguria

- La logica qui descritta ha un esempio nella LR 42/2012 della Regione Liguria che disciplina lo strumento dei «Patti di sussidiarietà»
- I Patti di sussidiarietà contano numerose applicazioni negli ultimi 5 anni e rappresentano uno strumento consolidato sul livello regionale

«La sostanziale e radicale differenza fra l'affidamento in appalto, concessione o accreditamento della gestione di servizi e i "patti di sussidiarietà" ... riguarda innanzitutto la causa del rapporto pubblico/privato cioè la sua effettiva funzione economico sociale, che nel caso dell'appalto o della concessione e accreditamento, è data dallo scambio della prestazione di un servizio con un corrispettivo, mentre nel caso dei patti di sussidiarietà è data dall'attribuzione ... di benefici economici finalizzati a rendere adeguato l'impegno del privato di partecipare all'esercizio della pubblica funzione attraverso attività di interesse generale.» («Manuale», pag, 11)

45

Procedimento tipo dei Patti di sussidiarietà - 1

- I soggetti di TS indirizzano una proposta di partenariato alla PA
- Se la PA la ritiene coerente con i propri indirizzi, viene data evidenza pubblica alla volontà di lavorare al Patto in questione e possono aderire al percorso anche soggetti diversi da quelli originariamente proponenti
- Ha inizio un lavoro di programmazione e progettazione partecipata cui partecipano gli enti di TS e la PA che ha ricevuto la proposta; questo lavoro ha come esito un progetto esecutivo, comprensivo di piano finanziario
- Se:
 - I partecipanti al tavolo raggiungono un consenso;
 - La PA valuta gli esiti del tavolo effettivamente rispondenti alle proprie strategie... (pagina successiva)

46

Procedimento tipo dei Patti di sussidiarietà - 2

- ... La PA può mettere a disposizione risorse economiche, organizzative e/o finanziarie a fronte dell'impegno nei processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e nella loro successiva realizzazione
- Tali risorse non assumono carattere di corrispettivo ma di contributo alla realizzazione del progetto condiviso
- Il soggetto di TS si costituisce in ATS e si vincola alla realizzazione delle azioni progettuali, che la PA dovrà verificare e valutare
- Il soggetto di TS apporta almeno il 30% delle risorse necessarie (compresa valorizzazione dell'impegno volontario)

47

Esempio

- 30 soggetti di TS (cooperazione, associazioni, volontariato) propongono alla Regione un Patto per realizzare interventi a favore di persone sottoposte a provvedimenti penali
- Dopo aver dato evidenza pubblica si lavora al progetto sino a giungere alla sua formulazione definitiva
- Si giunge ad un progetto che comporta spese per 333 mila euro, 83 mila dei quali auto finanziati (prevalentemente valorizzazione di lavoro volontario)

1. Interventi a sostegno di persone sottoposte a **provvedimenti penali intramurari** che nel predisporre lo sviluppo delle varie azioni, prevedono ad elaborare un piano d'intervento costruito sui molteplici bisogni del target, sulle potenzialità del sistema e sui "confini" delle prescrizioni giuridiche in campo

2. Interventi a sostegno di persone sottoposte a **provvedimenti penali extramurari** che nel collaborare all'attuazione dei progetti individualizzati predisposti dagli Uffici Ministeriali competenti si svilupperanno, in sintonia con le Amministrazioni e Servizi Locali e con le risorse operanti sul territorio (associazioni, volontariato, famiglie, gruppi di aggregazione sociale, parrocchie, centri sociali, ecc.) collaborazioni allargate in grado di rispondere ai bisogni di reinserimento sociale tipico del target.

3. Interventi a sostegno di **minori** siano essi sottoposti a **provvedimenti penali intramurari** che **extramurari** finalizzati a favorire la funzione educativa, formativa e socializzante tipica dell'Amministrazione della giustizia minorile.

48



Confronto Patti - Coprogettazione ex 328/2000

- La coprogettazione presuppone interventi innovativi e sperimentali, i patti non necessariamente
- I patti presuppongono una capacità di realizzazione autonoma da parte del TS – ancorché rafforzata dal supporto della PA – la co-progettazione 328/2000 non necessariamente
- Il fondamento della co-progettazione 328/2000 è la necessità di esplorare al meglio un ambito poco conosciuto, quello dei patti il riconoscimento della capacità autonoma della società civile di realizzare un intervento e una libera valutazione di PA e TS circa i vantaggi della collaborazione

49

Unità 4b - I patti di collaborazione

Patti di collaborazione e Regolamenti per l'Amministrazione condivisa dei beni comuni

50



Cenni sui Patti di collaborazione

- Ad oggi 138 Comuni in Italia (tra cui [Bologna](#), la prima città ad approvarlo, [Torino](#), [Roma](#)) hanno approvato un regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni e altri 66 hanno avviato le procedure per approvarlo (Fonte: [Labsus](#); vedi l'attuale [regolamento tipo](#))
- I Regolamenti disciplinano finalità e caratteristiche dei «Patti di collaborazione» e le procedure per giungere a stipularli
- I Patti sono strumenti attraverso i quali «Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.»
- A Bologna, prima città ad approvare un Regolamento, sono oggi attivi circa 120 patti

51



Esempi

<p>Il Gallo da Tre Rivierante - Torneo di basket in piedi e in carrozzina - Quartiere Porto-Saragozza</p> <p>Associazione Identità realizza il progetto "Il Gallo da Tre Rivierante - Torneo di Basket in piedi e in carrozzina".</p>	<p>Tutela e promozione dei diritti del cittadino - Quartiere Navile</p> <p>Il Comitato Cittadino Navile (CCN) della Bologna, è impegnato nel promuovere e sostenere i diritti dei cittadini del quartiere.</p>	<p>Kit compliance Rinverente - Quartiere Porto-Saragozza</p> <p>Il gruppo informale di attivisti comunitari (memorabili promotori) seguiti da altri.</p>	<p>Attività di promozione alla lettura e all'inclusione sociale nelle biblioteche</p> <p>Associazione Centro italiano di lettura e promozione della lettura in collaborazione con la biblioteca.</p>	<p>Sportello di mediazione dei conflitti - Quartiere Santo Stefano</p> <p>Associazione CIMA Centro italiano di mediazione e conciliazione per la risoluzione dei conflitti di quartiere.</p>	<p>Clown in corsia, una missione di gioia - Quartiere Porto-Saragozza</p> <p>Associazione VFF "Viviamo e gioiamo, noi portiamo il sorriso" per la realizzazione del patto di collaborazione.</p>	<p>Interventi socio-assistenziali a favore della popolazione anziana in condizioni di disagio economico - Quartiere Santo Stefano</p> <p>L'Associazione Profutura si impegna nell'attività di sostegno, ascolto, formati che coinvolgono alla popolazione anziana.</p>	<p>Le Jardin de la Paix - Quartiere Porto-Saragozza</p> <p>Progetto "Le Jardin de la Paix, spazio per relazioni e percorsi" di gestione comunitaria dell'attività che.</p>	<p>Freegap servizio di aiuto rivolto ai giocatori d'azzardo patologici ed ai loro familiari - Quartiere Porto-Saragozza</p> <p>La Cooperativa Opert Group intende realizzare il progetto "Freegap", attivando un servizio di aiuto ai giocatori d'azzardo.</p>
<p>Jumpin' Crews - Quartiere San Donato-San Vitale</p> <p>L'Associazione ACTI in un progetto di attivazione culturale del quartiere.</p>	<p>Maestri sani in corpo sano? Quartiere Savena</p> <p>L'Associazione Selsvita attiva un progetto di attivazione culturale del quartiere.</p>	<p>Cine e rigenerazione dei comuni Associazione Giochi Ragazzi Down - Quartiere Santo Stefano</p> <p>L'Associazione GARD in collaborazione con la propria associazione locale a sostenere iniziative di rigenerazione e partecipazione.</p>	<p>SottoSopra ante e laboratori - Quartiere Savena</p> <p>L'Associazione Selsvita in collaborazione con la propria associazione locale a sostenere iniziative di rigenerazione e partecipazione.</p>	<p>Sportello informativo e d'ascolto per i disturbi specifici dell'apprendimento - Quartiere Savena</p> <p>L'Associazione Futura in collaborazione con la propria associazione locale a sostenere iniziative di rigenerazione e partecipazione.</p>	<p>Pronto soccorso legale - Quartiere Porto-Saragozza</p> <p>Attivazione di un servizio di informazione e di ascolto sul diritto.</p>	<p>SOS Giovani, Sportello di ascolto per giovani adulti - Quartiere Porto-Saragozza</p> <p>L'Associazione Identità in collaborazione con la propria associazione locale a sostenere iniziative di rigenerazione e partecipazione.</p>	<p>S.A.L.T.O. - Sportello Asilo per il Lavoro e il Talento Operativo - Quartiere Porto-Saragozza</p> <p>L'Associazione ACTI in collaborazione con la propria associazione locale a sostenere iniziative di rigenerazione e partecipazione.</p>	

52

<http://comunita.comune.bologna.it/beni-comuni>

Su cosa si fondano i patti

- I patti nascono dalla volontà dei cittadini di farsi carico di un aspetto del bene comune del proprio territorio
- L'iter generalmente ha inizio con una proposta dei cittadini attivi o di formazioni sociali cui essi partecipano
- L'Ufficio comunale competente verifica la rispondenza del patto all'interesse pubblico e le caratteristiche democratiche e partecipative del gruppo proponente
- Nel Regolamento tipo non si prevedono flussi di denaro a sostegno dei cittadini attivi, ma possibili interventi del Comune a rafforzamento del loro intervento quali la concessione gratuita di spazi pubblici, l'assunzione delle spese di utenza e manutenzione, la messa a disposizione di beni strumentali, l'impegno nel progetto di dipendenti pubblici

53

Non solo welfare...

- Anzi, non principalmente welfare: i Patti di collaborazione sono innanzitutto uno strumento di cittadinanza attiva e possono riguardare il decoro urbano, lo sviluppo locale, la cura, rigenerazione e gestione di spazi pubblici, ecc.; ma molti riguardano il welfare
- Anche se difficilmente questo strumento può sostenere servizi di welfare strutturati, è sicuramente utile per l'attivazione di interventi con forte carattere comunitario
- Si tratta di una delle più significative innovazioni nella pratica amministrativa collaborativa del nostro Paese, se si considera che in quattro anni uno strumento prima inesistente è stato adottato da oltre 100 comuni e che vi sono circa 500 patti di collaborazione attivi

54

Unità 5 – Gli strumenti collaborativi dopo la Riforma del Terzo settore

La riforma del Terzo settore pone le basi per lo sviluppo di nuovi strumenti collaborativi

55

Cosa c'entra la Riforma del TS?

- La «Riforma» prevede:
 - Una definizione giuridica di TS: chi è iscritto all'albo (o, oggi, in attesa della sua costituzione, agli albi specifici di cooperazione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ecc.) è ETS
 - Il riconoscimento del ruolo di interesse generale del TS
- Il D.lgs. 117/2017 contiene all'art. 55 alcune previsioni sulla relazione tra enti pubblici e terzo settore coerenti con tale finalità pubblica
- L'ANCI è al lavoro per tradurre le indicazioni del D.Lgs. 117/2017, art. 55, in indicazioni per gli Enti locali
- Accanto all'art. 55, anche altre disposizioni del Codice mirano a favorire la relazione tra enti pubblici e terzo settore

56

Il percorso normativo

- La legge 106/2006 delega il Governo ad adottare provvedimenti per «...sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa» (art. 1), individuando tra gli ambiti anche la relazione con gli enti pubblici (art. 4)

www.co-blu.it

57

Il Terzo settore alla luce della riforma

- Finalità civiche e solidaristiche
- Assenza di fini di lucro
- Settori di attività di interesse generale
- Modalità di accesso non discriminanti

Funzione pubblica

+

- Strumenti di controllo interno, controllo esterno e di trasparenza
- Chiarezza sul perimetro degli ETS (oggi Registri, domani Registro Unico)

Chiarezza perimetro

+

- Principio costituzionale di sussidiarietà - favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale - art. 118, comma 4

Principio di sussidiarietà


- Riconoscimento di identità di ruoli e funzioni tra enti pubblici e terzo settore
- Modalità di relazione basate su partenariato paritario
- Riconsiderazione degli strumenti amministrativi, compresi quelli che portano alla realizzazione di attività di welfare, alla luce di queste considerazioni

www.co-blu.it

58

Gli strumenti

- Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento (art. 55)
- Il «social bonus» (art. 81)
- L'utilizzo di immobili (art. 71)
- La valorizzazione dei beni culturali (artt. 71 e 89)



Rispetto alla gestione degli immobili emerge l'omogeneità di fini con la PA legittima la nascita di alleanze in cui più soggetti cooperano per restituire l'immobile ad un interesse pubblico


www.co-blu.it

59

Il «social bonus»: un'alleanza a quattro

Lo Stato

Riconosce credito di imposta del 65% per le donazioni di persone fisiche e del 50% per le donazioni di persone giuridiche



Immobile pubblico degradato
Bene confiscato alla criminalità

Il comune

Assegna un immobile pubblico inutilizzato a un'organizzazione di terzo settore

Un privato

Ne finanzia il recupero

Il terzo settore

Vi svolge attività di interesse generale senza fini commerciali

D.Lgs 117/2017 («Codice del Terzo settore»), Art. 81

www.co-blu.it

60

Locali pubblici inutilizzati

Stato, Regioni, Enti locali
Concedono in comodato fino a trent'anni immobili pubblici inutilizzati

Terzo settore
Vi svolge le attività istituzionali



D.Lgs 117/2017 («Codice del Terzo settore»), Art. 71

61

Immobili pubblici e beni culturali

Stato, Regioni, Enti locali
Concedono in comodato beni culturali che richiedono restauro (es. Palazzo storico, museo, biblioteca, ecc.)

Terzo settore
Vi svolge attività di:

- Tutela patrimonio culturale
- Attività sociale di interesse culturale
- attività turistiche di interesse sociale
- riqualificazione

Utilizzo di procedure semplificate



D.Lgs 117/2017 («Codice del Terzo settore»), Art. 71-89

62

Rapporti con enti pubblici

Art. 55, D.Lgs. 117/2017

In attuazione dei principi di **sussidiarietà, cooperazione**, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, ... le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei **servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5**, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso:

1. forme di co-programmazione
2. co-progettazione
3. accreditamento

«assicurano», indicativo presente
A partire dalla comune finalità, gli strumenti collaborativi diventano per un EP il modo «normale» di rapportarsi con il TS

63

A quali ambiti di attività si applica

Le pratiche inaugurate in ambito socio assistenziale dai piani di zona e dalla coprogettazione sono ora riferite a tutti gli ambiti di attività del Terzo settore

<p>a. servizi sociali; b. interventi e prestazioni sanitarie; c. prestazioni socio-sanitarie; d. educazione, istruzione e formazione professionale; e. salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali; f. valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; g. formazione universitaria e post-universitaria; h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i. attività culturali e ricreative di interesse sociale; j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario; k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso; l. formazione extra-scolastica; m. servizi strumentali agli enti di terzo settore; n. cooperazione allo sviluppo; o. commercio equo e solidale;</p>	<p>p. servizi finalizzati all'inserimento lavorativo; q. alloggio sociale; r. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti; r1. microcredito; s. agricoltura sociale; t. attività sportive dilettantistiche; u. beneficenza, sostegno a distanza, distribuzione derrate alimentari v. Promozione della cultura della pace, della nonviolenza e della legalità w. Promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici x. Adozioni internazionali y. Protezione civile v. riqualificazione beni pubblici inutilizzati e beni confiscati</p> <p><i>In aggiunta di o questi settori, è di interesse generale qualsiasi attività in cui siano inseriti almeno il 30% di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili.</i></p>
---	--

64

Co-programmazione e co-progettazione

- La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili
- La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti

Con chi la PA co-programma e co-progetta? => l'accreditamento

Per realizzare la co-programmazione co-progettazione la pubblica amministrazione individua gli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri per l'individuazione degli enti partner

www.co-blu.it

65

Il modello di rapporto EEPP - TS

- La formulazione dell'art. 55 tende a configurare una situazione in cui co-programmazione e co-progettazione rappresentino la «normalità» dei rapporti tra PA e terzo settore
- Viene assicurata trasparenza e parità di trattamento per essere accreditati come partecipanti a processi di co-programmazione e co-progettazione
- La pubblica amministrazione interloquisce a quel punto con i soggetti accreditati per realizzare i progetti di servizio
- Tutto ciò ovviamente richiede un radicale cambiamento culturale e di paradigma sia per le pubbliche amministrazioni che per il TS, da un orientamento al mercato e alla competizione ad uno alla collaborazione e cooperazione

www.co-blu.it

66

Esempio - Unione dei Comuni Valle del Savio

- Anche se l'art. 55 è una disciplina «giovane» e fortemente innovativa, sono già presenti casi di applicazione
- Il caso considerato riguarda l'Unione dei comuni Valle del Savio vicino a Cesena
- Riguarda i centri residenziali e i centri diurni ad orientamento socio-occupazionale rivolti a persone adulte con disabilità

www.co-blu.it

67

L'oggetto

- il percorso di co-progettazione finalizzato alla definizione di un sistema di "accreditamento locale" per i centri residenziali e i centri diurni ad orientamento socio-occupazionale rivolti a persone adulte con disabilità
- l'affidamento della gestione dei medesimi servizi, subordinata alla partecipazione attiva al percorso di co-progettazione di cui al punto precedente

Il bando riguarda unitamente gli aspetti di co-progettazione e di gestione. I soggetti che partecipano alla prima fase saranno quelli coinvolti anche nella gestione dei servizi

L'affidamento per la gestione deve:

- Essere coerente con la programmazione locale
- Coinvolgere soggetti che, nel percorso di accreditamento, abbiano mostrato di possedere i requisiti di qualità richiesti
- Derivare da quanto emerso nel percorso di co-progettazione

www.co-blu.it

68

Chi può partecipare

- Enti di Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017
- Che operano nei settori di attività oggetto del bando
- Iscritti ad albi e registri secondo la propria forma giuridica (e domani al Registro unico)
- Storicamente presenti sul territorio dell'Unione
- Con caratteristiche di qualità adeguate

69

Procedimento 1

- Bando
 - Manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati in possesso dei requisiti
 - Verifica dei requisiti e conseguente ammissione alla fase di coprogettazione
 - presentazione, da parte dell'amministrazione dell'Unione, delle linee di indirizzo relative a finalità, contenuti e modalità di svolgimento dell'istruttoria, nonché di gestione e organizzazione dei servizi
 - Presentazione di proposte da parte dei partecipanti
- (continua...)

70

Procedimento 2

- analisi collegiale delle proposte e dei contributi e contestuale identificazione del sistema di regole per l'accreditamento locale (requisiti strutturali, organizzativi/funzionali, di personale; modalità di raccordo tra i diversi soggetti coinvolti; eventuale rapporto con altri soggetti per la messa a disposizione dei servizi accessori; criteri e modalità per la dislocazione sul territorio delle strutture; sistema di remunerazione del servizio; ...)

Continua...

Vi è una rilevante condivisione di 1) responsabilità e 2) poteri tra l'amministrazione e i soggetti di TS che partecipano al procedimento

71

Procedimento 3

- formalizzazione e pubblicazione del sistema di regole per l'accreditamento;
- individuazione dei soggetti del Terzo settore disponibili alla gestione dei servizi;
- istituzione dell'apposita commissione tecnica e verifica documentale e/o sul campo del possesso dei requisiti definiti insieme (vedi slide precedente)
- Accredimento e conseguente gestione

72

Unità 6 - Comporre uno strumento su misura

Quello che si è offerto in queste due giornate non è un manuale completo sugli strumenti collaborativi. Anche perché lo strumento migliore è quello che nasce dall'analisi della situazione locale e combina e adatta gli strumenti per definire, in coerenza con le normative vigenti, ciò che più si adatta alla sostanza di quanto si vuole realizzare

73

Esemplificando - Lecco - Le origini 1

- Il caso di Lecco è uno dei più antichi e noti in Italia
- Dal 2006 il Comune, prima singolarmente, poi aprendo la procedure agli altri comuni dell'ambito territoriale, ha assicurato i servizi di welfare attraverso forme di co progettazione
- I soggetti di terzo settore hanno apportato risorse per circa 900 mila euro annui, pari al 20% dell'importo degli interventi, principalmente avviando forme di raccolta fondi, in particolare presso fondazioni
- Inizialmente il partner era un consorzio di cooperative sociali, poi il partenariato si è allargato sino a raccogliere 16 reti e soggetti locali di volontariato, associazionismo e cooperazione

74

Esemplificando - Lecco - Le origini 2

- Nel corso degli anni si è giunti ad una progressiva integrazione sempre più impegnativa tra risorse dell'ente pubblico e del TS
- Le stesse funzioni dirigenziali di ciascuna area di intervento sono state nel corso degli anni svolte talvolta dalla componente pubblica, talvolta dal terzo settore
- La coprogettazione non ha investito solo gli aspetti operativi, ma ha accompagnato la stessa revisione dell'assetto dei servizi (da un'organizzazione per area ad un'organizzazione per territorio)

75

Esemplificando - Lecco - Le origini 3

- La coprogettazione non è stata cioè intesa come una forma di "delega potenziata", quindi di conquista di spazi di autonomia e autodeterminazione dei soggetti di terzo settore rispetto all'istituzione, ma al contrario da una comune responsabilità sulla funzione pubblica, ad esempio nel reperimento di risorse laddove vi fosse un bisogno cui non si riusciva a dare risposta
- Nel corso degli anni i servizi hanno modificato il proprio perimetro e hanno richiesto evoluzioni e modifiche sul fronte dell'impegno del TS (la coprogettazione non è «conservativa»!)

76

Esemplificando – Lecco – Gli esiti

- Sia per considerazioni di tipo giuridico, sia per dare maggior peso istituzionale al partenariato il bando oggi in corso individua il partner di maggioranza di una società mista pubblico privata incaricata di realizzare i servizi di welfare
- Tale società mista assumerà la forma di impresa sociale (con la Riforma del TS le imprese sociali possono avere soggetti nominati dall'EEPP in CdA, seppure non maggioritari)
- Utili reinvestiti in servizi del tereritorio

77

In conclusione

- Questo ultimo esempio «non standard» evidenzia come, a partire dalle esperienze territoriali, sia possibile definire «abiti su misura»
- La strategia migliore è appunto questa:
 - Avere chiaro cosa si vuole realizzare, facendo corrispondere le effettive finalità dell'amministrazione con gli strumenti giuridici che meglio la interpretano, nel rispetto delle norme...
 - ... facendo crescere insieme percorso sociale e elaborazione degli strumenti giuridici

78